



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 15 del 22/03/2018

Oggetto: **Costituzione di un consorzio Intercomunale ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. Approvazione Convenzione e Statuto del consorzio sociale denominato: "Ambito Territoriale Sociale di Putignano"**

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventidue** del mese di **marzo**, alle ore **17,30** nella Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di 2^a convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d'invito prot. n° 4318 del 16/03/2018 diramato dal Presidente dott. Emanuele Caputo.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

				Presenti	Assenti
1	dott.	Francesco De Ruvo	Sindaco	X	
2	dott.	Emanuele Caputo	Presidente	X	
3	dott.ssa	Maria Filomeno	Consigliere	X	
4	dott.	Domenico Quaranta	Consigliere	X	
5	dott.	Pasquale Longobardi	Consigliere	X	
6	avv.	Davide Giuseppe Sportelli	Consigliere	X	
7	ing.	Emilio Sansonetti	Consigliere	X	
8	rag.	Patrizia Caforio	Consigliere	X	
9	prof.ssa	Teresa Taccone	Consigliere		X
10	avv.	Antonietta Manghisi	Consigliere	X	
11	dott.	Francesco Valente	Consigliere	X	
12	p.ch.	Domenico Ciliberti	Consigliere	X	
13	p.i.	Antonio Campanella	Consigliere	X	
14	dott.ssa	Cinzia Valerio	Consigliere		X
15	sig.	Andrea Rinaldi	Consigliere	X	
16	rag.	Michele Galizia	Consigliere		X
17	geom.	Giovanni Bianco	Consigliere	X	
				14	3

Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Simone L., De Bellis F., Filomeno G., Pace M.T., Sansonetti Giovanni.

Presiede l'Assemblea il Presidente dott. Emanuele Caputo

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Caterina Binetti

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare sull'argomento in oggetto.

Presidente del Consiglio Emanuele Caputo

Il punto ha ricevuto il parere di regolarità tecnica e contabile. Prima l'esposizione da parte dell'Assessore poi i pareri delle commissioni. Allora l'Assessore al ramo l'Architetto Pace può esporre all'adunanza il punto all'Ordine del giorno.

Assessore Comunale Maurizio PACE

Allora sostanzialmente si sta decidendo di aderire alla costituzione del consorzio intercomunale per la gestione dell'ambito territoriale sociale di Putignano come ente strumentale degli enti locali di Castellana Grotte, Alberobello, Locorotondo, Noci e Putignano ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 267/2000, di approvare lo statuto consortile, di approvare la bozza di convenzione consortile ex art.30 e 31 del D.Lgs. 267/2000 e sostanzialmente di ratificare una delibera del coordinamento istituzionale dell'ambito territoriale di Putignano per la precisione la n. 3 del 12 febbraio 2018 che ha approvato appunto lo schema di convenzione dello statuto secondo le norme previste per le aziende speciali di quell'articolo 114 del Testo Unico degli enti locali per la gestione associata dei servizi locali ai sensi degli articoli 31 e 114 dello stesso Testo Unico. Si parte sostanzialmente dalla Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali del 2000 la n. 328 dell'8 novembre 2000 che individua i piani di zona dei servizi socio sanitari come strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore sociale e socio sanitario. Poi la Regione Puglia ha approvato la Legge n.19 del 16 luglio 2006 che disciplina il sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia, stabilendo che i comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale determinano autonomamente la forma di gestione associata scegliendo tra le forme previste dell'art. 30 e susseguenti del Decreto che abbiamo richiamato prima. La prima costituzione dell'ambito è avvenuta 11 luglio del 2005 si è costituito l'ambito dei comuni, dei cinque comuni che ho già detto prima che sono Alberobello, Castellana, Locorotondo, Noci e Putignano con capofila il Comune di Putignano. Poi successivamente si è diciamo rinnovata per l'ultima volta l'11/12 del 2013. Nel frattempo poi c'è stata un'altra legge nazionale n.33 del 15 marzo 2017 che è una delega recante le norme relative al contrasto alla povertà e al riordino delle prestazioni al sistema degli interventi e dei servizi sociali. Ed ecco quindi sostanzialmente il consorzio che andiamo a creare viene fuori perché sostanzialmente il Comune di Putignano, come capofila insomma, non riesce più a gestire sostanzialmente in autonomia come capofila perché i vari uffici si sobbarcavano di lavoro e, anche da un punto di vista gestionale le segreterie, e quindi il bilancio era intaccato, coinvolto per tutto quello che riguardava l'ambito. E poi ovviamente si sono verificati dei casi in cui i comuni non hanno ottemperato alle scadenze e quindi il Comune di Putignano doveva sempre anticipare. È quindi indicato appunto nella delibera di Consiglio Comunale che pur consentendo lo sviluppo di una rete strutturata di servizi quindi già esistente, insomma sono emersi una serie di criticità, determinate proprio dall'assenza di un soggetto di gestione dotato di diversa giuridica, autonomia imprenditoriale, organizzative di bilancio. È consentito diciamo la realizzazione appunto del consorzio in deroga alla legge che obbligava la chiusura di tutti i consorzi. E infatti viene citato, previste dal piano regionale verranno premiate ecco le gestioni, associazioni virtuose. È comunque previsto per gli enti locali l'assetto organizzativo sia attraverso la gestione associata dell'ex art. 30 del Decreto Legge 267/2000 che attraverso il consorzio, attraverso l'unione dei comuni in questo caso è consentito per i servizi sociali. Poi diciamo siamo in procinto di approvare il quarto piano di zona del triennio. Questo non riguarda la delibera, però ecco in parallelo va gestito tutto il bilancio del coordinamento con un piano di zona. La Regione Puglia ha approvato il piano di zona regionale il 28/12/2017 e noi dovevamo approvarlo come ambito entro il 26 marzo, ma sarà approvato subito dopo diciamo una concertazione

che, posso già anticipare, anzi approfitto per invitare i portatori di interesse pubblico, le cooperative e le organizzazioni di volontariato, le associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti, patronato si farà una programmazione partecipata e un tavolo di concertazione dove potranno partecipare insomma tutti per dare il loro contributo, per integrare appunto il piano sociale. A Castellana Grotte l'appuntamento sarà il 12 aprile, qui presso il Municipio alle ore 16. Poi ci saranno gli altri quattro appuntamenti, negli altri comuni dell'ambito.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Grazie all'Assessore Pace per aver esposto il punto. Chiediamo il parere dei presidenti delle commissioni, per la prima commissione il Consigliere Longobardi.

Consigliere Comunale Pasquale LONGOBARDI

Grazie Presidente. Parere favorevole all'unanimità.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Grazie al Consigliere Longobardi. Per la II commissione, il presidente Consigliere Domenico Quaranta.

Consigliere Comunale Domenico QUARANTA

Sì, grazie Presidente. Anche la II commissione parere favorevole all'unanimità, con la presenza di tutti i componenti.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Perfetto. Segnaliamo anche che quanto proposto nel deliberato, in particolare per quanto riguarda la convenzione, c'è un piccolo refuso di stampa, segnalato dalla Dottoressa Binetti: all'articolo 5 si fa riferimento al comma 3 delle quote di partecipazione fissate dal successivo articolo 4. In realtà anche per un fatto proprio numerico e successivo può essere solo l'articolo 6 e non l'articolo 4. Quindi è un refuso chiaramente, anche abbastanza semplice. Sulla durata, invece mi pare che sia stato già modificato fino al 2030. Il punto ha avuto il parere positivo da parte dei revisori dei conti e pertanto possiamo aprire l'eventuale discussione su questo punto all'Ordine del giorno. Qualora non ci fossero interventi richiesti, possiamo procedere con eventuali dichiarazioni di voto e qualora anche questo non accada, possiamo procedere alla votazione del punto. Vediamo, 14 presenti. Quindi eccoli qua.

La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il seguente risultato:

Presenti	14
Voti favorevoli	14

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Quindi 14 su 14, il punto è approvato all'unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità del provvedimento.

La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il seguente risultato:

Presenti	14
Voti favorevoli	14

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Anche questa immediata eseguibilità è approvata all'unanimità.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Arch. Maurizio Tommaso Pace;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è contenuta nella presente deliberazione;

Vista la documentazione in atti;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Settore II, inserita agli atti così come riportata:

Premesso che la Legge 8 novembre 2000, n. 328 " Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" individua il Piano di Zona dei servizi sociosanitari come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore sociale e socio-sanitario;

che i Comuni, riuniti in ambiti territoriali , la cui determinazione è di competenza delle Regioni, adottano strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali in rete.

Richiamata:

- la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006, "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia". Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 (pubblicata sul BURC n. 87 del 12/07/2006) che stabilisce che i Comuni "appartenenti allo stesso Ambito territoriale, di cui all'art. 5, determinano autonomamente la forma di gestione associata, scegliendo tra le forme previste dall'art. 30 e seguenti del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali);

- La legge 15 marzo 2017, n. 33 "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali." Che prevede "*f) rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche mediante la previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale, afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, nei confronti degli ambiti territoriali che abbiano adottato o adottino forme di gestione associata dei servizi sociali che ne rafforzino l'efficacia e l'efficienza; g) riordino della disciplina delle forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali, prevedendo, in ogni caso, che i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possano essere costituiti, assicurando comunque risparmi di spesa, al fine della gestione associata dei servizi sociali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191*";

Atteso che è stata sottoscritta dai legali rappresentanti dei comuni aderenti all'Ambito Territoriale SOCIALE di PUTIGNANO - in data 11.12.2013 N. 167 la Convenzione ex art. 30 del D.LGS n. 267/2000 per la gestione dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari dell'Ambito Territoriale Sociale di Putignano individuando quale Comune Capofila quello di Putignano;

Dato atto che la forma associativa della Convenzione ex articolo 30 del TUEL riferita ai Comuni dell'Ambito Territoriale di Putignano, pur consentendo lo sviluppo di una rete strutturata di servizi di livello comunale e sovra-comunali, ha fatto emergere

una serie di criticità determinate proprio dall'assenza di un soggetto di gestione dotato di veste giuridica, autonomia imprenditoriale, organizzativa e di bilancio;

Dato atto che :

➤ con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2324 del 28.12.2017, pubblicata sul B.U.R.P n. 14 del 26.1.2018 di approvazione "Il IV Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017/2020", è stato previsto per gli enti locali l'assetto organizzativo sia attraverso la gestione associata ex art.30 del D.Lgs.267/2000, che attraverso il Consorzio di cui ex art.31 del TUEL secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114 del TUEL o attraverso Unione di Comuni di cui all'art.32 del TUEL".

➤ Come previsto dal Piano Regionale suddetto par. 3.2. pag. 39 "*Il fondo premiale in questo IV ciclo di programmazione premierà in particolare le gestioni associate virtuose (in termini organizzativi ed economico-gestionali), nonché il consolidamento delle gestioni associate (in termini di transizione dalla Associazione tra comuni a consorzi intercomunali, ai sensi di quanto previsto dall'art.1 comma 4 lett.f) della L. n. 33 del 15 marzo 2017.*

Che questo indirizzo dato dalla Regione è anche in linea con l'aspetto gestionale derivante dall'applicazione della nuova contabilità armonizzata che produce con la gestione associativa ex art. 30 del TUEL un aggravio per la gestione contabile-finanziaria del comune capofila;

Visto l'art.31 del Decreto Legislativo 267/2000 avente ad oggetto la costituzione di un consorzio intercomunale per la gestione di servizi socio-sanitari che recita:

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili.

2. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

3. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.

4. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

5. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

6. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

7. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

8. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.;

9. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali.

Preso atto che la Legge 11 dicembre 2016 n.232 (legge di bilancio 2017), tra le numerose misure in materia sociale, ha previsto espressamente all'art.1 comma 456 che i Comuni possono istituire consorzi per la gestione associata dei servizi sociali, in deroga alla norma sulla soppressione dei Consorzi di funzione, assicurando comunque risparmi di spesa.

Rilevato che la costituzione del consorzio per la gestione associata dei servizi sociali, producendo un consolidamento della gestione suddetta oltre che attingere alle premialità regionali previste dal IV ciclo di programmazione beneficerà di economie di scala derivanti dal processo di stabilizzazione delle attività con conseguenti risparmi di spesa.

Che in linea con gli indirizzi regionali il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito territoriale sociale di Putignano con deliberazione n. 3 del 12.02.2018 ha approvato lo schema della Convenzione e dello Statuto del Consorzio sociale denominato "AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI PUTIGNANO" ex art.31 del TUEL secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114 del TUEL, per la gestione associata di servizi locali ai sensi degli articoli 31 e 114 del D.Lgs.n.267/2000 T.U. Enti Locali.

Visto che risulta necessario, per la costituzione del Consorzio intercomunale, autorizzare gli Uffici competenti dell'Amministrazione comunale ed approvare contestualmente lo Statuto consortile e la relativa Convenzione, i quali atti dovranno essere approvati dai rispettivi Consigli comunali in maniera identica, senza differenze nel termine di 30 giorni, ai sensi della summenzionata delibera.

Considerato che l'adesione al nuovo soggetto consortile risulta fondamentale per l'accesso ai fondi stanziati dalla Regione Puglia per le politiche sociali e per i servizi correlati.

Visto lo schema della Convenzione e dello Statuto su richiamati allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di aderire al nuovo soggetto consortile approvando lo schema della Convenzione e dello Statuto per le finalità di cui sopra;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore II in data 14/03/2018, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come in calce riportato;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario in data 15/03/2018, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, come in calce riportato;

Dato Atto che il parere del collegio di revisori sul piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, sarà espresso ed acquisito in sede di parere sulla Nota di Aggiornamento al DUP 2018 – 2020;

Visto il parere reso da parte dei Revisori dei conti, assunto agli atti in data 21/03/2018 prot. n. 4572, ai sensi dell'art.239 del TUEL sulle proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

Visto il parere espresso dalla 1° Commissione consiliare "Affari istituzionali – Appalti e Convenzioni" nella seduta del 21/03/2018;

Visto il parere espresso dalla 2° Commissione consiliare "Bilancio e Finanze – Servizi e Politiche sociali" nella seduta del 21/03/2018;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'esito delle votazioni come innanzi riportate, eseguite in forma palese, con sistema elettronico, di cui una riguardante l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente e si intendono qui integralmente richiamate e confermate;

1. Di aderire alla costituzione del Consorzio intercomunale ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., per la gestione dell'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI PUTIGNANO tra i Comuni di PUTIGNANO, CASTELLANA GROTTI, LOCOROTONDO, NOCI E ALBEROBELLO;
2. Di approvare integralmente in ogni sua parte lo Statuto consortile allegato come atto separato alla presente deliberazione;
3. Di approvare integralmente in ogni sua parte la bozza di Convenzione consortile ex art. 30 e 31 del Decreto Legislativo 267/2000, allegata come atto separato alla presente deliberazione;
4. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione;
5. Di dare mandato al Sindaco di compiere tutti gli eventuali adempimenti consequenziali che si rendessero necessari;
6. Di autorizzare e dare mandato al Responsabile di Settore Competente di provvedere ad espletare ogni atto necessario alla costituzione del Consorzio intercomunale tra i Comuni di Putignano, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci e Alberobello ed in particolare di provvedere, entro i tempi tecnici necessari dall'approvazione della presente delibera, alla costituzione del Consorzio intercomunale attraverso rogito notarile trasferito in atto pubblico;
7. Di dare atto che le spese per la costituzione del Consorzio intercomunale saranno a carico, in parti uguali, ai Comuni di Putignano, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci e Alberobello e che il Comune di Putignano dovrà impegnare la somma per le quote di partecipazione allo stesso Consorzio, così come previsto nello Statuto, che troverà copertura nell'approvando Bilancio 2018 dell'Ente;
8. Di demandare al Responsabile del Settore II "Sicurezza Sociale, Pubblica Istruzione Politiche abitative e del lavoro – Sport", ed al Responsabile del Settore Finanziario-Tributi-Demografici, ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti consequenziali;
9. Di trasmettere a cura della Segreteria Generale copia della presente all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale sociale di Putignano;
10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

=====

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri (art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Castellana Grotte, 14/03/2018

Il Responsabile del Settore II

f.to Dott.ssa Adriana F. L. MAZZARISI

Parere di regolarità contabile: favorevole, sul presupposto che il consorzio a costituirsi assicurerà comunque, risparmi di spesa, nel rispetto dell'art. 1, comma 456, legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Castellana Grotte, 15/03/2018

Il Responsabile del Settore finanziario

f.to Dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

Il Presidente
f.to dott. Emanuele Caputo

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Caterina Binetti

Registro albo n: 574

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 11/04/2018 al 26/04/2018.

Castellana Grotte, 11/04/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **22/03/2018** in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 11/04/2018

Il Responsabile del procedimento
f.to Donata Notarangelo



Comune di Putignano



Comune di Alberobello



Comune di Castellana Grotte



Comune di Locorotondo



Comune di Noci

Ambito territoriale sociale di Putignano

**Comune di Putignano – Via Roma n.8
C.F. 82002270724 – P.ta Iva 00926670720
Ufficio di Piano - Via Conversano, 3/F 1° Piano – Putignano**

CONVENZIONE per la costituzione del

CONSORZIO

PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI PUTIGNANO

(artt. 30/31 D.Lgs. 267/2000)

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ alle ore _____, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala _____ del Comune di _____, sono presenti le Amministrazioni comunali di:

l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____ - o suo delegato;

l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____ -

l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____ -

l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco
_____ -

l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco
_____ -

PREMESSO

- che la Regione Puglia ha approvato la Legge Regionale 10.07.2006, n. 19 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 87 del 12.07.2006) "Disciplina del Sistema Integrato dei Servizi Sociali per la dignità ed il benessere degli uomini e delle donne in Puglia", al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, e della Legge n. 328 dell'08.11.2000;
- che la Regione Puglia ha approvato il Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (pubblicato sul BURP n. 12 del 22 gennaio 2007) e ss.mm e ii., attuativo della L.R. 19/2006;
- che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano di Zona" strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento, definito Ambito territoriale Sociale;
- che con Deliberazione della Giunta regionale n. 2324 del 28.12.2017, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.1.2018, la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n. 19/2006 e del R.R. n.4/2007 ha approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociale (PRPS);
- che ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;
- che i Comuni, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 19/2006, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che nell'esercizio delle predette funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;
- che con convenzione sottoscritta il 11.12.2013 Rep. N. 167_ i predetti Comuni hanno convenuto, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona 2014-2016, la gestione in forma associata degli interventi e dei servizi previsti nel Piano di Intervento per l'Infanzia e nel Piano di Intervento per gli anziani a valere sul Piano

di Azione e Coesione 2013-2015, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano Sociale di Zona di Ambito Territoriale, attraverso apposito Ufficio di Piano;

DATO ATTO

- che è volontà delle parti coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi per la realizzazione del sistema integrato di welfare, attraverso l'esercizio in forma associata dei servizi socio-sanitari, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;
- che, ai fini dello svolgimento in forma associata dei servizi socio-sanitari e dei servizi, i predetti Comuni hanno manifestato l'esigenza di istituire una nuova forma di gestione associata dei servizi sociali individuandola nella forma del Consorzio, ai sensi dell'Art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000, da costituirsi mediante Convenzione;
- che la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, Legge di Bilancio 2017, all'art. 1, comma 456 "Consorzi per la gestione associata di servizi sociali", sancisce che in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e) , della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere costituiti tra gli enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali assicurando comunque risparmi di spesa;
- che, in data _____ il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito, avente gli stessi componenti della Assemblea del Consorzio, ovvero loro delegati, ha approvato unanimemente la costituzione del Consorzio medesimo, unitamente allo stesso schema di Convenzione;
- che i citati Enti hanno approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale di seguito citate, lo schema della presente Convenzione:

_____ - Del. Cons. n. __ del
_____;

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentanti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – RECEPIMENTO DELLA PREMESSA

La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

ART. 2 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

1. E' costituito ai sensi dell'Art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000, con la presente Convenzione, il Consorzio denominato “ **AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI PUTIGNANO**”.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli Enti locali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e patrimoniale.
3. La sede del Consorzio è PUTIGNANO - VIA Conversano 3/F.
4. Il Consorzio dura in carica sino al 2030 . Al termine, il Consorzio è sciolto di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dall'art.10 della presente Convenzione. E' facoltà degli Enti consorziati rinnovare la durata per il tempo e le condizioni stabiliti con atto deliberativo dei rispettivi organi competenti. Il rinnovo è efficace a condizione che sia espressa da tutti gli Enti consorziati la volontà mediante atti deliberativi, adottati almeno sei mesi prima della scadenza della durata di cui innanzi.

ART. 3 – OGGETTO

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto la costituzione del consorzio per l'esercizio della funzione “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione” con riferimento a quanto previsto nel Piano Sociale di Zona, oltre che di ogni altra funzione o servizio, nell'ambito del sistema integrato di welfare, attribuito al Consorzio dagli Enti consorziati.

ART. 4 – OBIETTIVI

Il Consorzio, come definito dal presente atto è, fra l'altro, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. Definire e realizzare un modello di welfare complessivo ed integrato, che comprenda strategie ed azioni;
2. Favorire la formazione di un sistema integrato locale di servizi alla persona, fondato su interventi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali della solidarietà;
3. Garantire una efficiente ed efficace risposta ai molteplici bisogni delle comunità locali attraverso servizi del welfare di accesso, servizi domiciliari, servizi e interventi di sostegno alla famiglia e ai minori, l'accoglienza nelle strutture residenziali e semiresidenziali di minori, anziani, disabili e persone in situazione di fragilità, interventi di sostegno economico, di contrasto alla povertà e di inclusione sociale;
4. Qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dal coinvolgimento e dalla partecipazione attiva dei diversi attori sociali, pubblici e privati del territorio;
5. Realizzare iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate allo sviluppo dei servizi;
6. Promuovere il complessivo sviluppo locale del territorio, assicurando standard minimi di welfare a tutti coloro che vi risiedono, con peculiare attenzione alle categorie fragili o svantaggiate.

ART. 5 - SERVIZI DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio gestisce in forma unitaria, esclusiva ed organica, la funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle prestazioni (interventi e servizi) definite nel Piano Sociale di Zona.
2. Il Consorzio può assumere, in ragione di apposita deliberazione dell'Assemblea, la gestione di servizi ulteriori, riconducibili al sistema integrato locale di welfare, secondo la normativa vigente, su proposte di uno o più Comuni che lo costituiscono.
3. I programmi, piani e progetti di interventi che il consorzio intende attuare con spese a carico degli Enti consorziati, da ripartire in base alle quote di partecipazione fissate dal successivo art. 6, devono essere preventivamente e formalmente approvati dagli Enti consorziati con assunzione a carico del proprio Bilancio della rispettiva quota di spesa.

ART. 6 – QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE

1. Il fondo di dotazione iniziale del Consorzio è stabilito in € 0,50 per abitante per ciascun comune consorziato (abitanti al 31.12 dell'anno precedente) . Il fondo di dotazione è soggetto a modifica in relazione al fabbisogno finanziario accertato.

2. Le quote annuali del fondo di dotazione sono destinate a finanziare le spese di funzionamento del Consorzio e, per la parte non coperta dalle risorse del Piano Sociale di Zona, le spese per il funzionamento dell'Ufficio di Piano.
3. Ciascuno degli Enti consorziati partecipa al Consorzio attraverso quote di partecipazione proporzionali al numero degli abitanti e complessivamente pari al 100% delle risorse rivenienti dal F.N.P.S. (Fondo Nazionale Politiche Sociali), F.G.S.A. (Fondo globale Socio Assistenziale), F.N.A. (Fondo non autosufficienze).
4. In relazione alle suddette quote è esercitato da ciascuno degli Enti consorziati il diritto di voto nell'Assemblea del Consorzio.
5. Ogni Ente consorziato è rappresentato in seno all'Assemblea consortile da un solo membro, portatore di voto plurimo, in ragione della quota di partecipazione al Consorzio.
6. Eventuali modifiche ai criteri di determinazione delle quote di ciascun Ente, comportando modifiche sostanziali alla presente convenzione, devono essere preventivamente approvate da ciascun Ente consorziato.
7. In caso di recesso o di adesione di nuovi Enti, l'Assemblea consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato.

ART. 7 – AMMISSIONE DI ALTRI ENTI

Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittima la gestione associata consortile, è consentita l'adesione di altri Enti al Consorzio, a seguito della sua istituzione.

L'accettazione della domanda di ammissione, presentata da altri Enti, presuppone la necessaria revisione della presente convenzione e dello statuto, da approvarsi, da ciascun soggetto associato, con le stesse forme e modalità prescritte dall'Art. 31 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 8 – REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio si doterà, entro 180 giorni dalla sua costituzione, dei regolamenti (a titolo esemplificativo: di funzionamento dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, di organizzazione, di contabilità, di fornitura dei beni e servizi, di ammissione degli utenti ai servizi e partecipazione ai costi relativi, di formazione e funzionamento del Tavolo di Concertazione) necessari alla disciplina delle proprie attività.
2. In attesa dell'adozione e dell'entrata in vigore dei singoli regolamenti l'attività è disciplinata dai regolamenti adottati dall'Associazione dei Comuni dell'Ambito, in quanto compatibili con le norme statutarie.
3. Le modalità tecnico-amministrative e gestionali dei servizi affidati al Consorzio e le modalità di funzionamento del Consorzio stesso sono definite con apposito

regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici e della dotazione organica, approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea consortile.

4. Il regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici dovrà prevedere le forme di partecipazione attiva e consultiva e i rapporti di collaborazione da parte degli Enti consorziati.
5. Il regolamento disciplina, altresì, i rapporti di collaborazione e le forme di integrazione in particolare con la ASL e la Città Metropolitana di Bari.

ART. 9 – GESTIONE DEI SERVIZI

Il Consorzio gestisce i servizi, di norma, in forma esternalizzata perseguendo risultati di efficienza, efficacia ed economicità.

ART. 10 – SCIoglimento

1. Il Consorzio, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per:
 - a) Impossibilità di funzionamento o continua inattività dell'Assemblea;
 - b) Sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale;
 - c) Deliberazione dell'Assemblea consortile.
2. Compete all'Assemblea la disciplina delle modalità di liquidazione e dei poteri dei liquidatori, nonché la nomina di essi. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, lettera a) la relativa deliberazione è assunta dal Consiglio di Amministrazione. Si osservano in ogni caso i seguenti criteri:
 - il patrimonio è ripartito fra i consorziati in ragione delle rispettive quote di partecipazione.
 - nel caso il patrimonio non sia frazionabile si ricorre a conguagli finanziari.
 - i beni mobili ed immobili ceduti in comodato d'uso sono restituiti agli enti proprietari.
3. Nelle more dello scioglimento e dell'assunzione dei servizi da parte degli Enti consorziati, il Consorzio assicura la gestione dei servizi in atto per una durata non superiore ad un anno dallo scioglimento.

ART. 11 – RECESSO

1. Il recesso da parte di uno o più Enti costituenti il consorzio è possibile, trascorsi almeno due anni dalla costituzione o un anno dall'ingresso nel caso di adesione successiva, nel caso in cui venga meno l'obbligo per la gestione associata dei servizi, definiti nel Piano Sociale di Zona, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.2324 del 28.12.2017, ovvero per gravi inadempienze e/o gravi violazioni di legge da parte del consorzio.

2. Nei confronti dell'Ente recedente si applicano i criteri fissati nel precedente art. 10 (punti 1,2 e 3).
3. Il recesso deve essere comunque notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno. Il recesso diventa operante dal 1° gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura.
4. Il termine per l'espletamento della procedura di cui sopra è fissato in mesi 6. Ove in tale tempo la procedura non sia stata completata si ritiene intervenuto il silenzio-assenso e il recesso opera a far tempo dal 1° gennaio successivo alla data che ne risulta.
5. Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere approvati dall'Assemblea consortile, previa proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 12 – ORGANI CONSORTILI

Sono organi del Consorzio:

- a) L'Assemblea;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;

La loro nomina e composizione, il loro funzionamento, nonché le rispettive competenze e attribuzioni, sono disciplinate dallo Statuto del Consorzio, nell'ambito della normativa nazionale e regionale vigente.

ART. 13 – PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI CONSORZIATI. INFORMAZIONE VERIFICA.

1. La partecipazione degli Enti consorziati si attua attraverso l'approvazione degli atti fondamentali, l'espressione di pareri preventivi e l'informazione.
2. Gli atti dell'assemblea su cui è richiesta la preventiva o successiva approvazione degli Enti consorziati sono i seguenti:
 - a) modifiche statutarie, ad esclusione di quelle che derivino da modificazioni normative obbligatorie o che non incidano in maniera sostanziale sulla natura del Consorzio o sui rapporti con gli Enti consorziati;
 - b) Modifiche dei criteri di determinazione delle quote partecipative;
 - c) Rendiconto della gestione
3. Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono inviati agli Enti consorziati, tenuti ad esprimersi entro giorno trenta (30) dalla data di ricevimento.
4. Gli atti su cui viene richiesto il parere consultivo preventivo sono i seguenti:
 - a) Bilancio preventivo;
 - b) Definizione delle strategie generali e dei programmi;
 - c) Richiesta di adesione di altri Enti e Consorzi;
 - d) Regolamenti, salvo quelli in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - e) Investimenti pluriennali, acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria Amministrazione.
5. Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono trasmesse agli Enti consorziati, tenuti ad esprimersi entro giorni trenta (30) dalla data di ricevimento. In caso di

mancata espressione del parere, l'obbligo di consultazione si considera soddisfatto.

6. L'informazione di attua attraverso la trasmissione agli Enti consorziati di tutti gli atti dell'Assemblea e degli atti del Consiglio di Amministrazione.
7. La trasmissione di tali atti è effettuata a seguito della loro adozione, e contestualmente alla pubblicazione all'Albo del Consorzio.
8. Tale comunicazione non sospende l'efficacia e l'esecutività degli atti.
9. I consiglieri degli EE.LL. hanno diritto di accesso agli atti del Consorzio ai sensi dell'art.43 D.Leg.vo 267/2000 .

ART. 14 – ENTRATE E TRASFERIMENTI

1. Le entrate del Consorzio sono costituite da:
 - a) Fondo di dotazione consortile;
 - b) Le risorse del complessivo fondo sociale assegnate agli Enti consorziati e conferite al Consorzio (quota FNPS + quota FGSA + quota FNA + cofinanziamento Comunale previsto + eventuale altra quota aggiuntiva a titolo di cofinanziamento, definita dagli Enti consorziati);
 - c) PON;
 - d) PAC;
 - e) Buoni Servizio;
 - f) Trasferimenti e contributi statali, regionali, comunali e di altri enti a qualsiasi titolo erogati;
 - g) Rendite patrimoniali ed accensione di prestiti;
 - h) Partecipazione degli utenti al costo dei servizi;
 - i) Altri proventi ed erogazioni di spettanza, a qualsiasi titolo, del Consorzio.
2. Al Consorzio si applica la normativa sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, di cui al D. Lgs. 267/2000 nonché i principi generali di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011 sull'armonizzazione contabile. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità, i tempi e i modi della gestione economico-finanziaria del Consorzio.
3. I trasferimenti annuali degli enti consorziati, stabiliti in convenzione sono improrogabilmente versati alla tesoreria del Consorzio con le seguenti modalità:
 - a) La quota del fondo consortile, dovuta e iscritta in Bilancio, di tutti gli Enti consorziati, verrà versata interamente in sede di prima applicazione entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio ed entro il 28 febbraio di ogni anno , degli anni successivi ;
 - b) La quota di compartecipazione dovuta da tutti gli Enti consorziati viene versata come di seguito:
 - c) il 35% sulla base del bilancio preventivo, in sede di prima applicazione entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio ed entro il 28 febbraio di ogni anno , degli anni successivi ;
 - ulteriore 45% entro il 30 giugno;

- il saldo entro il 30 novembre.

In caso di ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi in misura legale.

ART. 15 – IL PERSONALE

1. Il Consorzio dispone di un regolamento di organizzazione dei servizi, degli uffici e della dotazione organica.
2. Le unità di personale necessarie al funzionamento del Consorzio relative a detta dotazione, da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente, devono essere individuate tra il personale degli enti consorziati appositamente con comando o in convenzione e l'onere relativo è a carico dell'Ente di appartenenza.
3. Potrà essere inoltre individuato personale proprio. Non si potrà comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.
4. Il trattamento normativo, economico, previdenziale e di quiescenza del personale in servizio presso il Consorzio è conforme a quello previsto per il comparto del personale delle regioni e delle Autonomie locali.
5. Il funzionamento dell'Ambito e delle attività consortili è assicurato nella prima fase transitoria, e comunque per non oltre sei mesi dalla costituzione, dall'Ufficio di Piano.

ART. 16 – IL PATRIMONIO

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dal:
 - Fondo di dotazione erogato dagli Enti consorziati;
 - Beni mobili, beni mobili registrati ed immobili acquistati o provenienti da donazioni o lasciti;
 - Diritti su beni acquisiti o devoluti al Consorzio.
2. I beni del Consorzio sono inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

ART. 17 – GARANZIE PER ENTI CONSORZIATI

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti partecipanti indipendentemente dalla loro dimensione.

Si conviene che ciascun Ente facente parte del Consorzio abbia il diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile.

La risposta o le risoluzioni conseguenti devono pervenire all'Ente richiedente tempestivamente e, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.

L'Assemblea consortile deve necessariamente essere convocata entro il termine perentorio di giorni 15 se richiesto da almeno 3 componenti.

ART. 18 – NORME TRANSITORIE

1. Il Consorzio subentra, alla sua costituzione e fino alla rispettiva scadenza, in tutti i contratti di fornitura di beni e servizi e di lavoro, negli accordi di programma, convenzioni, protocolli di intesa in cui è parte l'Ambito Territoriale Sociale in forza della Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritta il 11.12.2013 Rep. N. 167.
2. Fino all'approvazione del primo bilancio provvisorio la gestione finanziaria è assicurata dall'Ambito a mezzo dell'Ufficio di Piano. Le relative risultanze entrano a far parte della contabilità consortile.

ART. 19 - PARTECIPAZIONE POPOLARE, DIRITTO DI ACCESSO E DIRITTO ALLA TUTELA DELLA PRIVACY

Al Consorzio si applicano le norme contenute negli artt. 8, comma II e 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nella Legge 7 agosto 1990 n. 241, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso e nella Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e ss.mm., concernente la tutela della privacy.

ART. 20 – CONTROVERSIE TRA GLI ENTI CONSORZIATI

Le contestazioni che avessero a insorgere per causa o di dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, saranno demandate, a termine degli artt. 806 e seguenti c.p.c. al giudizio di un Collegio arbitrale composto di n. tre membri due nominati dalle parti interessate ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Bari, i quali compongono la controversia, entro quarantacinque giorni, attraverso arbitrato irrituale. Le determinazioni del Collegio Arbitrale non sono soggette ad impugnazione.

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131/1986, sono da imputarsi sui fondi previsti nel Piano Sociale di Zona.

ART. 22 – RINVIO

Per quanto non previsto della presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267/2000.

ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE

La presente Convenzione, approvata dai competenti organi contraenti, entra in vigore dopo la firma dei rappresentanti degli Enti costitutivi del Consorzio.

Il presente atto è esente da bollo, ai sensi dell'articolo 16 Tab. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss. mm. e ii. e verrà sottoposto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Firme

_____ -
_____ -
_____ -
_____ -
_____ -
_____ -
_____ -
_____ -

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE



Comune di
Putignano



Comune di
Alberobello



Comune di
Castellana Grotte



Comune di
Locorotondo



Comune di
Noci

Ambito territoriale sociale di Putignano

Comune di Putignano – Via Roma n.8
C.F. 82002270724 – P.ta Iva 00926670720
Ufficio di Piano - Via Conversano, 3/F 1° Piano – Putignano

STATUTO PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI PUTIGNANO

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO IN TUTTI I RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

TITOLO I NORME GENERALI

ART. - 1 COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

1. I Comuni di Putignano Alberobello Castellana Grotte, Locorotondo e Noci, si costituiscono in Consorzio ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.
Il Consorzio denominato “**AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI PUTIGNANO**” è ente strumentale degli Enti locali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e patrimoniale.
2. La sede del Consorzio è PUTIGNANO VIA Conversano 3/F.
3. Il Consorzio ha la durata sino al 2030. Al termine, il Consorzio è sciolto di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dall’art.10 della presente Convenzione. E’ facoltà degli Enti consorziati rinnovare la durata per il tempo e le condizioni stabiliti con atto deliberativo dei rispettivi organi competenti. Il rinnovo è efficace a condizione che sia espressa da tutti gli Enti consorziati la volontà mediante atti deliberativi, adottati almeno sei mesi prima della scadenza della durata di cui innanzi.

ART. - 2 OBIETTIVI

Il Consorzio, come definito dal presente atto è, fra l’altro, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. Definire e realizzare un modello di welfare complessivo ed integrato, che comprenda strategie ed azioni;
2. Favorire la formazione di un sistema integrato locale di servizi alla persona, fondato su interventi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali della solidarietà;
3. Garantire una efficiente ed efficace risposta ai molteplici bisogni delle comunità locali attraverso servizi del welfare di accesso, servizi domiciliari, servizi e interventi di sostegno alla famiglia e ai minori, l’accoglienza nelle strutture residenziali e semiresidenziali di minori, anziani, disabili e persone in situazione di fragilità, interventi di sostegno economico, di contrasto alla povertà e di inclusione sociale;
4. Qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dal coinvolgimento e dalla partecipazione attiva dei diversi attori sociali, pubblici e privati del territorio;
5. Realizzare iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate allo sviluppo dei servizi;
6. Promuovere il complessivo sviluppo locale del territorio, assicurando standard minimi di welfare a tutti coloro che vi risiedono, con peculiare attenzione alle categorie fragili o svantaggiate.

ART. - 3 SERVIZI DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio gestisce in forma unitaria, esclusiva ed organica, la funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle prestazioni (interventi e servizi) definite nel Piano Sociale di Zona.
2. Il Consorzio può assumere, in ragione di apposita deliberazione dell'Assemblea, la gestione di servizi ulteriori, riconducibili al sistema integrato locale di welfare, secondo la normativa vigente, su proposte di uno o più Comuni che lo costituiscono.
3. I programmi, piani e progetti di interventi che il consorzio intende attuare con spese a carico degli Enti consorziati, da ripartire in base alle quote di partecipazione fissate dal successivo art. 4, devono essere preventivamente e formalmente approvati dagli Enti consorziati con assunzione a carico del proprio Bilancio della rispettiva quota di spesa.

ART. - 4 QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Il fondo di dotazione iniziale del Consorzio è stabilito in € 0,50 per abitante per ciascun comune consorziato (abitanti al 31.12 dell'anno precedente) . Il fondo di dotazione è soggetto a modifica in relazione al fabbisogno finanziario accertato.
2. Le quote annuali del fondo di dotazione sono destinate a finanziare le spese di funzionamento del Consorzio e, per la parte non coperta dalle risorse del Piano Sociale di Zona, le spese per il funzionamento dell'Ufficio di Piano.
3. Ciascuno degli Enti consorziati partecipa al Consorzio attraverso quote di partecipazione proporzionali al numero degli abitanti e complessivamente pari al 100% delle risorse rivenienti dal F.N.P.S. (Fondo Nazionale Politiche Sociali), F.G.S.A. (Fondo globale Socio Assistenziale), F.N.A. (Fondo non autosufficienze).
4. In relazione alle suddette quote è esercitato da ciascuno degli Enti consorziati il diritto di voto nell'Assemblea del Consorzio.
5. Ogni Ente consorziato è rappresentato in seno all'Assemblea consortile da un solo membro, portatore di voto plurimo in ragione della quota di partecipazione al Consorzio.
6. Eventuali modifiche ai criteri di determinazione delle quote di ciascun Ente, comportando modifiche sostanziali alla presente convenzione, devono essere preventivamente approvate da ciascun Ente consorziato.
7. In caso di recesso o di adesione di nuovi Enti, l'Assemblea consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato.

ART. 5 - PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI CONSORZIATI

1. La partecipazione degli Enti consorziati si attua attraverso l'approvazione degli atti fondamentali, l'espressione di pareri preventivi e l'informazione.

2. Gli atti dell'assemblea su cui è richiesta la preventiva o successiva approvazione degli Enti consorziati sono i seguenti:
 - a) modifiche statutarie, ad esclusione di quelle che derivino da modificazioni normative obbligatorie o che non incidano in maniera sostanziale sulla natura del Consorzio o sui rapporti con gli Enti consorziati;
 - b) Modifiche dei criteri di determinazione delle quote partecipative;
 - c) Rendiconto della gestione
3. Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono inviati agli Enti consorziati, tenuti ad esprimersi entro giorno trenta (30) dalla data di ricevimento.
4. Gli atti su cui viene richiesto il parere consultivo preventivo sono i seguenti:
 - a) Bilancio preventivo;
 - b) Definizione delle strategie generali e dei programmi;
 - c) Richiesta di adesione di altri Enti e Consorzi;
 - d) Regolamenti, salvo quelli in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - e) Investimenti pluriennali, acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria Amministrazione.
5. Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono trasmesse agli Enti consorziati, tenuti ad esprimersi entro giorni trenta (30) dalla data di ricevimento. In caso di mancata espressione del parere, l'obbligo di consultazione si considera soddisfatto.
6. L'informazione si attua attraverso la trasmissione agli Enti consorziati di tutti gli atti dell'Assemblea e degli atti del Consiglio di Amministrazione.
7. La trasmissione di tali atti è effettuata a seguito della loro adozione, e contestualmente alla pubblicazione all'Albo del Consorzio.
8. Tale comunicazione non sospende l'efficacia e l'esecutività degli atti.
I consiglieri degli EE.LL. hanno diritto di accesso agli atti del Consorzio ai sensi dell'art.43 D.Leg.vo 267/2000.

TITOLO II

ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

ART. 6 – DISPOSIZIONI COMUNI

1. Il funzionamento degli organi è disciplinato da appositi regolamenti.
2. Il controllo degli atti consortili è disciplinato da apposito regolamento da approvarsi .

ART. 7 – ORGANI CONSORTILI

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea Consortile;
- b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente del Consorzio.

CAPO I ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

ART. 8 – ASSEMBLEA

1. L'assemblea è l'organo istituzionale del consorzio, diretta espressione degli enti locali, nel cui seno gli enti ausiliati mediano e sintetizzano gli interessi associati economici, sociali e politici rappresentati.
2. L'assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del consorzio per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l'attività dei vari organi.
3. L'assemblea è composta dai sindaci dei comuni aderenti al Consorzio.
4. Il sindaco può delegare la rappresentanza nell'assemblea ad un assessore. La delega e la revoca della stessa devono avvenire per iscritto ed essere comunicate al presidente dell'assemblea.
5. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti l'assemblea sono regolate dalla legge.
6. Ciascun ente associato aderisce al consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione
7. La ASL di Bari/ Distretto di Putignano e la Città Metropolitana di Bari, pur non essendo Enti consorziati, possono partecipare alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, su invito del Presidente allorché all'ordine del giorno vi sia l'adozione del Piano Sociale di Zona o le sue modifiche ed integrazioni o di qualsiasi atto ad esso correlato.
8. All'Assemblea possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti o i referenti di altri Enti o istituzioni la cui attività è attinente al sistema integrato dei servizi sociali.

ART. 9 – FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA

1. L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è notificato ai componenti dell'assemblea almeno 5 giorni prima della data di convocazione ed è pubblicato all'albo delle pubblicazioni del Consorzio e all'albo pretorio dei comuni consorziati. La convocazione è fatta tramite avviso scritto recapitato a mezzo posta elettronica ai singoli componenti, all'indirizzo istituzionale dell'ente di appartenenza.

3. L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto.
4. L'assemblea si riunisce altresì in sessione straordinaria su iniziativa del presidente ovvero su richiesta di almeno uno dei componenti che rappresenti almeno il dieci per cento delle quote di partecipazione, o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tal caso i termini di convocazione di cui al comma 2 sono ridotti a 3 giorni.
5. L'assemblea si riunisce in via d'urgenza su convocazione del Presidente. In tal caso l'avviso dovrà pervenire, via mail, almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.
6. La prima seduta è convocata, entro dieci giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, dal rappresentante legale dell'Ente capofila ed è presieduta dallo stesso.
7. Nella prima seduta l'Assemblea, dopo la verifica della regolarità della propria costituzione, elegge il Presidente e il Vice Presidente fra i rappresentanti degli Enti consorziati.
8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli Enti consorziati che rappresentino almeno il 60% delle quote di partecipazione al fondo di dotazione del Consorzio ed è valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti presenti.
9. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno un terzo degli Enti consorziati purché rappresentino almeno il 52 % delle quote consortili ed è valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti presenti. In seconda convocazione non è consentito approvare il Bilancio Preventivo e il Rendiconto di Gestione, nonché la nomina del Consiglio di Amministrazione e lo scioglimento del consorzio.
10. Sia in prima che in seconda convocazione sono fatte salve le maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
11. Nel caso in cui, per mancanza del numero legale, delle quote e dei componenti, sia andata deserta la seduta di prima convocazione l'assemblea può deliberare in seduta di seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti all'adunanza di prima convocazione. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicato il giorno e l'ora della seconda convocazione, con obbligo di comunicazione ai componenti non intervenuti nella seduta di prima convocazione.
12. Ciascun componente dispone di un voto plurimo rapportato alle rispettive quote di partecipazione. Gli astenuti sono considerati presenti ai fini del numero legale ma non si computano ai fini della maggioranza deliberativa.
13. Le deliberazioni sono approvate a scrutinio palese per alzata di mano, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che si approvano a scrutinio segreto e per la cui adozione ciascun componente dispone di un voto individuale; unica eccezione al metodo dello scrutinio segreto nelle votazioni riguardanti persone attiene alla revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione che avviene con deliberazione motivata adottata a scrutinio palese per alzata

di mano e votata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti sia in prima che in seconda convocazione.

14. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quando vengono trattate questioni riguardanti persone che richiedono la tutela del diritto alla riservatezza.
15. Alle sedute dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Direttore del Consorzio.
16. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che è sottoscritto congiuntamente dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea.
17. Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell'assemblea si applicano le norme dettate da apposito regolamento.

ART. 10 – ATTRIBUZIONI

1. L'assemblea determina gli indirizzi generali del consorzio ispirandosi alle necessità ed agli interessi dei comuni aderenti ed ai fini statutari.
2. L'Assemblea, nell'ambito delle finalità indicate nello Statuto, ha competenza sui seguenti atti:
 - a. elezione del Presidente e del Vice Presidente fra i suoi componenti;
 - b. nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c. nomina del Revisore dei Conti;
 - d. modifiche della Convenzione e dello Statuto;
 - e. ammissione di altri enti al Consorzio e variazione delle quote di partecipazione a seguito di nuovi ingressi, ovvero di recessi di Enti;
 - f. scioglimento del Consorzio;
 - g. definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ovvero la loro nomina qualora essa sia riservata per legge alla competenza dell'Assemblea consortile;
 - h. esercizio delle funzioni che la legge assegna per competenza al Consiglio comunale, quando esse sono riferite al consorzio;
1. L'Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione:
 1. Gli atti di programmazione generale o settoriale che impegnano il bilancio consortile, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il Rendiconto della Gestione ;
 2. Gli atti dispositivi relativi al patrimonio consortile, l'accensione di prestiti ed investimenti pluriennali, non previsti in atti fondamentali, le acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione;
 3. La disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi a domanda individuale, con esclusione delle relative aliquote o delle specifiche determinazioni;
 4. Le convenzioni con le Amministrazioni pubbliche, escluse quelle concernenti atti di ordinaria amministrazione;

5. L'approvazione dei criteri generali in ordine all'organizzazione degli uffici e servizi;
 6. L'approvazione dei regolamenti previsti dalla legge, con esclusione dei regolamenti di organizzazione degli uffici e servizi e di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dal Consiglio d'Amministrazione, a pena di decadenza, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi.
 3. Le deliberazioni indicate nel presente articolo sono considerate atti fondamentali e sono trasmesse agli enti consorziati, in via telematica, contestualmente alla loro pubblicazione all'Albo del Consorzio.

ART. 11 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

1. Il Presidente dell'Assemblea consortile eletto ai sensi dell'art.9 c.7 convoca e presiede l'Assemblea, propone gli oggetti da trattare.
2. Il Presidente vigila sull'osservanza da parte del Consiglio di Amministrazione degli indirizzi dati dall'Assemblea per la realizzazione dei programmi e il conseguimento degli scopi di gestione del Consorzio.
3. Nomina il Segretario Generale del Consorzio nella figura del titolare della segreteria generale del Comune dove ha sede il Consorzio e ne stabilisce gli emolumenti;
4. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente .

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 12 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ELEZIONE

1. Il consiglio di amministrazione del consorzio è l'organo di indirizzo, di amministrazione e di controllo dell'attività dell'Ente, eletto dall'assemblea consortile fuori dal proprio seno su designazione degli enti consorziati.
2. Il consiglio di amministrazione si compone di numero 5 consiglieri, compreso il presidente.
3. I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale, tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per uffici pubblici ricoperti, per funzioni impegnate presso aziende e/o istituzioni pubbliche, private, nell'associazionismo e nel volontariato.
4. I consiglieri debbono essere in possesso, per la durata del mandato pari a 3 anni, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne disciplina, altresì, i casi di decadenza riferiti tanto ai consiglieri comunali, quanto agli amministratori delle aziende speciali.

5. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta (60% delle quote di rappresentanza), sulla base di una proposta contenente i nominativi formata sulla base dei requisiti come previsto nel comma precedente, opportunamente presentati dai curricula e dal programma contenente gli obiettivi da raggiungere. Qualora nel corso delle prime due votazioni non si riesca a raggiungere la maggioranza assoluta del 60% , si procederà ad una terza votazione dove è richiesta la maggioranza relativa (maggioranza quote dei presenti) delle quote.
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I Consiglieri che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso. I componenti del Consiglio sono rieleggibili.
7. Si procede all'anticipato rinnovo del Consiglio di Amministrazione quando, a seguito di elezioni amministrative, vengano rinnovati i Consigli Comunali, anche non contemporaneamente, di un numero di Comuni che rappresentino la maggioranza assoluta (60%) per quote dei componenti l'Assemblea.

ART. 13 – ATTRIBUZIONI

Il consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore, ha competenza a formulare le proposte degli atti fondamentali, ovvero : bilancio preventivo, relative variazioni, rendiconto di gestione e programmi socio - assistenziali, per sottoporli all'approvazione dell'assemblea.

1. Al consiglio d'amministrazione compete altresì:
 - a) approvare i programmi esecutivi, i progetti, il piano esecutivo gestionale e compiere tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti ad altri organi;
 - b) approvare gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali;
 - c) presentare all'assemblea le proposte di modifica territoriale e qualitativa del servizio o dei servizi assegnati, con i relativi costi;
 - d) determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo economico interno di gestione;
 - e) adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni relative a variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
 - f) approvare le tariffe ordinarie dei servizi ed i prezzi delle prestazioni non regolate da tariffe;
 - g) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'assemblea;

ART. 14 - SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti (su 5 devono essere presenti almeno 3) e a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono astenersi nel caso in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o loro parenti o affini entro il 4° grado.
4. Il regolamento determina le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione, per particolari materie o oggetti, dirigenti, funzionari del Consorzio, esperti anche estranei al Consorzio stesso.
6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
7. Alle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge in ordine all'istruttoria, ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione e pubblicità ed al controllo. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale del Consorzio.
8. Su base annua il Consiglio di Amministrazione è tenuto a svolgere una relazione sulla attività del Consorzio ed a trasmetterla al Consiglio Comunale dei Comuni consorziati.

CAPO III

PRESIDENTE DEL CONSORZIO

ART. 15 – PRESIDENTE DEL CONSORZIO - ATTRIBUZIONI

1. Il Presidente rappresenta il Consorzio ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto e dai regolamenti.
2. E' l'organo di raccordo tra Assemblea e Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione e assicura l'unità delle attività del Consorzio. Partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea.
3. Il Presidente è nominato a scrutinio palese tra i membri del consiglio di amministrazione.
4. Il presidente del consorzio esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è il responsabile del Consorzio;
 - b) partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea consortile;
 - c) convoca il Consiglio di Amministrazione fissando l'ordine delle discussioni;

- d) dispone l'istruzione degli affari di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- e) presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione firmandone i relativi verbali congiuntamente al Segretario Generale del Consorzio e sovrintende e vigila sull'andamento amministrativo del Consorzio;
- f) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- g) nomina e revoca i rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
- h) nomina i responsabili delle strutture apicali;
- i) attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- j) stipula convenzioni, accordi e protocolli d'intesa con altri Enti pubblici.

ART. 16 – PREROGATIVE E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

1. Agli amministratori del consorzio per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano le norme previste del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Agli amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.
3. I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile. Tale circostanza va dichiarata dall'interessato.
4. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto a percepire alcuna indennità di carica.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA GESTIONALE

ART 17 – PRINCIPI E CRITERI GENERALI

1. Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.
2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente statuto e dagli appositi regolamenti, nonché dal Direttore del Consorzio. Essa si attiene e

si uniforma al principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione; la tecnostruttura è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.

3. Il Consorzio favorisce lo sviluppo di una cultura aziendale atta a rendere prioritaria e costante la formazione del personale, ad adottare e diffondere nell'attività dell'ente indici di efficienza e di controllo della produttività.

ART 18 – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

1. Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, recluta il personale necessario allo svolgimento dei servizi e all'attuazione della propria programmazione.
2. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal contratto collettivo stipulato per il personale degli enti locali.
3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio si avvale delle figure professionali individuate sia tra il personale degli Enti consorziati, mediante l'istituto della convenzione o del comando o di altro istituto giuridico, sia attraverso il reclutamento dall'esterno nel rispetto delle procedure previste per legge.

ART. 19 – REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Consorzio dispone di un Regolamento di Organizzazione dei servizi, degli uffici e della dotazione organica, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che descrive il funzionamento e definisce le modalità tecnico-amministrative e di gestione dei servizi consortili.
2. Lo stato giuridico ed economico del personale del Consorzio è regolamentato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di personale degli enti locali. La dotazione organica annessa al Regolamento tiene conto delle unità e relative professionalità necessarie al funzionamento del Consorzio e dell'Ufficio di Piano, assicurando, specificatamente, la presenza di unità per le funzioni di programmazione e progettazione, di gestione tecnica ed amministrativa, e di quelle contabili e finanziarie.
3. Il Regolamento di Organizzazione contiene, altresì, la disciplina delle collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, cui è possibile far ricorso per obiettivi determinati e con contratto che indichi il contenuto della prestazione, la durata e il corrispettivo.

ART. 20 – UFFICIO DI PIANO

1. All'interno della dotazione organica del Consorzio è prevista la costituzione dell'Ufficio di Piano, che è una struttura tecnico-amministrativa ed operativa deputata alla programmazione sociale e

alla realizzazione dei servizi socioassistenziali e sociosanitari sul territorio dell'Ambito, di cui assume la responsabilità il Direttore del Consorzio.

2. L'Ufficio di Piano presidia con personale dedicato le funzioni di Programmazione, di Gestione amministrativa e di Gestione contabile, dettagliate nell'apposito Regolamento di organizzazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 21 – DIRETTORE – ATTRIBUZIONI

1. Il direttore generale è l'organo cui compete, con responsabilità manageriale per il raggiungimento dei risultati, l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del consorzio.
2. Il regolamento, nel rispetto della normativa di settore, determina i requisiti e le modalità di nomina e di revoca del direttore in ossequio all'ordinamento degli Enti Locali.
3. Il direttore generale svolge tutte le attività, che non siano espressamente riservate dalla legge, dalla convenzione, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti, funzionali alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del consorzio. Adotta tutti gli atti che impegnano il consorzio verso l'esterno e dispone di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
4. A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:
 - a) Cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;
 - b) elabora, avvalendosi dell'apporto del servizio sociale professionale, la proposta di Piano Sociale di Zona;
 - c) stipula i contratti di appalto di lavori, di fornitura di beni e servizi e di lavoro;
 - d) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi del Consorzio;
 - e) firma gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento in mancanza del Responsabile del servizio finanziario;
 - f) gestisce le relazioni sindacali;
 - g) esercita ogni altra funzione attribuitagli da specifiche deleghe approvate dal Consiglio d'Amministrazione;
 - h) assolve alle ulteriori funzioni assegnate dalla legge ivi compresa la rappresentanza del Consorzio nelle sedi tecniche ed operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - i) sottopone al consiglio di amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, la proposta di bilancio preventivo annuale e pluriennale ed il rendiconto;

- j) interviene, senza diritto di voto, alle riunioni dell'assemblea e a quelle del Consiglio di Amministrazione;
 - k) gestisce il personale del consorzio;
 - l) attribuisce gli incarichi professionali e di consulenza, diversi da quelli previsti dall'art. 110, c. 6 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, necessari per l'espletamento dei compiti gestionali;
 - m) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del presidente dell'assemblea o del presidente del consorzio;
5. Il Direttore del Consorzio risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.
6. Gli atti del Direttore del Consorzio sono inseriti nell'apposita raccolta cronologica.

ART. 22 – SEGRETARIO GENERALE DEL CONSORZIO

Il Segretario Generale del Consorzio, viene nominato dal Presidente dell'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 11 c.3 del presente statuto e svolge le seguenti funzioni:

- a) assiste alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente;
- b) esprime il parere di legittimità sulle stesse e su quelle del Consiglio di Amministrazione su richiesta del Presidente del C.D.A. secondo le disposizioni del D. Lgs 267/2000;
- c) collabora con funzione di assistenza giuridico/amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- d) il Segretario svolge ogni altra funzione che gli è attribuita dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- e) Roga i contratti in cui il Consorzio è parte.

TITOLO IV FINANZA - CONTABILITA'

ART. 23 – PRINCIPI GENERALI

1. Il Consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
2. Al Consorzio si applica la normativa sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, di cui al D. Lgs. 267/2000 nonché i principi generali di cui al D.Lgs.n. 118 del 2011 sull'armonizzazione contabile. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità, i tempi e i modi della gestione economico-finanziaria del Consorzio.

3. È d'obbligo il pareggio di bilancio, da assicurare in ragione dei trasferimenti e degli introiti a qualunque titolo costituiti.
4. Il regolamento di contabilità disciplina le procedure, i rapporti finanziari e contabili della attività di programmazione di previsione, di rendicontazione, di gestione, di investimento e di revisione.

ART. 24 – ENTRATE

1. Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari mediante le entrate del Consorzio costituite da:
 - a) Fondo di dotazione consortile;
 - b) Le risorse del complessivo fondo sociale assegnate agli Enti consorziati e conferite al Consorzio (quota FNPS + quota FGSA + quota FNA + cofinanziamento Comunale previsto + eventuale altra quota aggiuntiva a titolo di cofinanziamento, definita dagli Enti consorziati);
 - c) PON;
 - d) PAC;
 - e) Buoni Servizio;
 - f) Trasferimenti e contributi statali, regionali, comunali e di altri enti a qualsiasi titolo erogati;
 - g) Rendite patrimoniali ed accensione di prestiti;
 - h) Partecipazione degli utenti al costo dei servizi;
 - i) Altri proventi ed erogazioni di spettanza, a qualsiasi titolo, del Consorzio.
2. I trasferimenti annuali degli enti consorziati, stabiliti in convenzione sono improrogabilmente versati alla tesoreria del Consorzio con le seguenti modalità:
 - a) La quota del fondo consortile, dovuta e iscritta in Bilancio, di tutti gli Enti consorziati, verrà versata interamente in sede di prima applicazione entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio ed entro il 28 febbraio di ogni anno , degli anni successivi ;
 - b) La quota di compartecipazione dovuta da tutti gli Enti consorziati viene versata come di seguito:
 - c) il 35% sulla base del bilancio preventivo, in sede di prima applicazione entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio ed entro il 28 febbraio di ogni anno , degli anni successivi ;
 - ulteriore 45% entro il 30 giugno;
 - il saldo entro il 30 novembre.

In caso di ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi in misura legale.

ART. 25 - IL PATRIMONIO

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dal:
 - Fondo di dotazione erogato dagli Enti consorziati;
 - Beni mobili, beni mobili registrati ed immobili acquistati o provenienti da donazioni o lasciti;

- Diritti su beni acquisiti o devoluti al Consorzio.

2. I beni del Consorzio sono inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

ART. 26 – BILANCIO PREVENTIVO E RENDICONTO DI GESTIONE

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli Enti aderenti, trovano adeguato sviluppo nella redazione del Piano Sociale di Zona per i servizi sociali, nel Documento Unico di Programmazione nonché nel Bilancio pluriennale.
2. L'Assemblea del Consorzio approva, entro i termini previsti dalla legge, il bilancio preventivo annuale e pluriennale e il Rendiconto di Gestione.

ART. 27 - SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Consorzio ha un servizio di tesoreria affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385. L'affidamento del servizio viene effettuato in base a gara ad evidenza pubblica.
2. Fino all'espletamento della gara, il Consorzio può stipulare una convenzione, con il tesoriere del Comune dove ha sede il consorzio o di altro Ente consorziato.

ART. 28 – REVISORE DEI CONTI

2. La vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente è esercitata da un revisore, che a norma dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, è scelto mediante estrazione a sorte dall'elenco tenuto dal Ministero dell'Interno, nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
3. L'attività del revisore è disciplinata dalla legge e da apposito regolamento.
4. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità oltre quelle previste dalla norma, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore. Saranno altresì disciplinate con il regolamento, le modalità di nomina, revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile.
5. Nell'esercizio delle funzioni, il revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e compulsare il Direttore, nonché i rappresentanti dei comuni e presentare relazioni e documenti all'assemblea.
6. Il revisore può, altresì, essere invitato ad assistere alle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.

TITOLO V
TRASPARENZA – ACCESSO - PARTECIPAZIONE

ART. 29 – TRASPARENZA

1. Il consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.
2. Norme regolamentari dettano la disciplina delle modalità di archiviazione dei dati aggregati per materia, con la tenuta di elenchi delle attività del consorzio e la loro pubblicizzazione.
3. Il consorzio per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza tutti i mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibili.

ART. 30 – ALBO DELLE PUBBLICAZIONI

1. Gli atti degli organi dell'ente per i quali la legge, lo statuto o altre norme, prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili, con l'affissione in apposito spazio on line destinato ad "Albo delle pubblicazioni", presente sul sito istituzionale del consorzio.
2. L'albo del consorzio deve assicurare a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap, l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

ART. 31 – ACCESSO E PARTECIPAZIONE

1. I cittadini, le associazioni di volontariato operanti nel campo assistenziale, i portatori di interessi pubblici o privati ed i portatori di interessi diffusi, oltre al diritto previsto all'articolo precedente, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.
2. Il regolamento da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'ente.
3. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, i tempi di ciascun tipo di procedimento e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.

ART. 32 – PARTECIPAZIONE DEL TERZO SETTORE E DELLE OO.SS.

1. Il consorzio instaura legami di collaborazione stabili e strutturali con il mondo del terzo settore e le organizzazioni sindacali, attraverso una consultazione periodica e programmata aperta sul territorio, che accompagna il Consorzio nelle fasi di programmazione, monitoraggio e rendicontazione.

2. A tal fine presso il consorzio è tenuto un elenco dei soggetti del terzo settore e delle OO.SS., aggiornato annualmente, nell'ambito del quale viene costituita la cabina di regia con il terzo settore e OO.SS.
3. Lo scambio costante con i soggetti terzi, consente una programmazione consapevole delle politiche sociali oltre che la valorizzazione del capitale umano e delle risorse espresso dal territorio.

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 33 – FUNZIONE NORMATIVA

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'ente.
2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del consorzio.
3. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio, dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 34 – ADOZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO

1. Lo Statuto, unitamente alla convenzione, è approvato dai consigli comunali degli enti consorziati.
2. Le modifiche allo statuto, così come della convenzione, anche in seguito all'ammissione di nuovi enti, sono approvate dall'Assemblea consortile con la maggioranza indicate nel Titolo II dello Statuto.

ART. 35 – RECESSO – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento del Consorzio ed il recesso degli Enti consorziati sono disciplinati dagli articoli 10 e 11 della Convenzione.

ART. 36 – SUCCESSIONE E DISCIPLINA TRANSITORIA

1. La nuova forma consortile con la sottoscrizione della convenzione subentra alla gestione associata ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 (Associazione dei comuni) nella gestione dei servizi sociali a titolo

universale, nei rapporti in essere (diritto, doveri, potestà, ecc....) con i terzi, con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti.

2. In via transitoria, per la fase dell'avviamento dell'attività, il nuovo consorzio si avvale:
 - a) del personale appartenente ai ruoli comunali già in convenzione presso l'Ambito-Ufficio di Piano per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali previste dalla Legge Regionale n. 19/2006 e ss.mm. e ii.
 - d) del personale e degli uffici dei comuni associati incaricati dalle Amministrazioni interessate, di fornire al consorzio i servizi di supporto per la gestione delle attività finanziarie, economiche, tecnico patrimoniali con oneri a carico del bilancio del consorzio.
3. L'ufficio di ragioneria ed il tesoriere del comune capofila provvedono rispettivamente al servizio di ragioneria e di tesoreria fino a quando il consorzio medesimo non provvederà ad assumere il personale necessario ovvero a stipulare apposite convenzioni per usufruire di detti servizi qualora non disponga per alcuni profili di personale e servizi propri.
4. In attesa che sia elaborato il nuovo complesso regolamentare, da approvarsi entro 180 giorni dall'avvio dell'attività degli organi consortili, si applicano, in quanto compatibili, le norme previste in precedenti regolamenti ed in via sussidiaria, quelle del comune capofila.

ART. 37 – DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili.